



COMUNE DI VEGLIE
Provincia di Lecce

Prot. n. 4680 del 23.09.13

ORDINANZA N 14

Oggetto: Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi per le aree boscate, cespugliate o arborate valida per il territorio comunale per l'anno 2013. Provvedimenti.

IL SINDACO

VISTO Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2013 n. 195 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 0410412013 con il quale per l'anno 2013, dal 15 giugno al 15 settembre p.v. entra in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio regionale, fatta salva la possibilità, in caso di necessita contingenti di anticipare lo stato di allertamento delle strutture operative al 1 Giugno e/o posticipare al 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che è opportuno estendere le misure di prevenzione al fine di evitare il ripetersi degli incendi, siano essi boschivi o campestri, disponendo provvedimenti per i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di tutti i terreni seminativi o diversamente coltivati del territorio comunale, a tutela dell'incolumità pubblica, dei beni pubblici e privati;

DATO ATTO che Questa Amministrazione concorre alla lotta attiva agli incendi delle aree boscate, cespugliate o arborate nel territorio di Veglie anche attraverso l'utilizzo del Volontariato di Protezione nell'ambito delle norme che regolano la materia.

VISTA la L. n. 225 delv24/02/1992 e s.m.i;

VISTO il decreto legislativo n. 12 del 31 .03.1998;

VISTA la L.R. 30.11.2000 n. 18, artt. 12-13-14;

VISTA la Legge n. 353 delv21.11.2000;

VISTE inoltre tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne;

VISTO l'art. 50 del D.lgvo n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui di seguito espressamente richiamati,

1. Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolte o a riposo del territorio comunale, di realizzare entro e non oltre il 31.05.2013 fasce protettive di larghezza non inferiore a metri 15 (quindici) lungo tutto il perimetro del fondo, con il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea per evitare che un eventuale incendio attraverso il fondo possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

2. Ai proprietari e agli affittuari e i conduttori degli oliveti e dei vigneti di provvedere entro il 31.05.2013 all'eliminazione dei rivi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possono essere causa di innesco e/o propagazione di incendio.

3. Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola del territorio

comunale, di praticare a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura entro il 15 luglio perimetralmente alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua e costante di almeno quindici metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

4. I proprietari ed i conduttori, qualsiasi titolo di colture cerealicole che intendano avvalersi della pratica della accensione delle stoppie, devono richiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione Comunale Ufficio Tecnico Protezione Civile secondo le modalità indicate dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2013 n. 195. La bruciatura delle stoppie deve essere controllata sul posto dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, dal proprietario o dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate Misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

5. Ai proprietari, ai gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali alberghi e strutture ricettive nonché ai proprietari di abitazioni e/o aziende agricole isolate insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di realizzare entro il 31 maggio 2013 una fascia di protezione della larghezza di metri 15 (quindici) sgombra da erba secca, sterpi e residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile; inoltre i proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive dovranno adottare sistemi di difesa antincendi nel rispetto delle norme vigenti e predisporre apposita cartellonistica delle vie di fuga e i punti di raccolta come stabilito dall'art. 12 del citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2013 n. 195.

E fatto obbligo inoltre:

- alle Società di gestione delle ferrovie, l'Anas, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, la Provincia, i Consorzi di Bonifica ecc. entro il 15/06/2013, secondo quanto previsto dall'art 3 del citato Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2013 n. 195, lungo gli assi viari di competenza (ivi compresi i tratturi) di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate mediante la rimozione di erba secca, sterpi e ogni materiale infiammabile;

- ai proprietari, conduttori, Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 15 giugno l'apertura, il ripristino, il diserbo e ripulitura dei viali parafuoco in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, a pascolo, incolti e cespugliati; i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà secondo le modalità indicate nell'art.11 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2013 n. 195.

E fatto divieto di bruciatura prima del 1° settembre delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nell'area del territorio comunale e in tutte le aree del territorio comunale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate, ivi comprese le aree cespugliate, arborate e a pascolo, i centri abitati residenziali anche a carattere stagionale, nonché nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria. L'accensione può avvenire, a partire dal **1° settembre, esclusivamente** in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.

Possono essere consentite le attività pirotecniche nelle aree non prescritte dall'art. 2 del

citato decreto, previa autorizzazione sindacale secondo le modalità indicate dall'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 marzo 2013 n. 195, previa verifica preventiva dei luoghi e la presenza di squadre Antincendi Boschivi (AIB) opportunamente abilitate a presidiare l'area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell'attività pirotecnica; dette attività pirotecniche potranno essere sospese o annullate con provvedimento sindacale quando i presidi non sono adeguati o in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi.

Sono assolutamente vietate su tutto il territorio comunale le morigolfiere di carta meglio note come lanterne volanti.

Il Comando del Corpo Forestale dello Stato e degli altri Organi di Polizia, ai quali la presente verrà notificata, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza del sopra citato D. P. G. R. n. del 26 marzo 2013 n. 195 oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori a termine di legge e secondo le sanzioni di cui all'art. 15 del citato decreto.

INVITA

I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell'intero territorio a bonificare in collaborazione con questa Amministrazione, i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie.

I cittadini in caso di avvistamento di incendio contattare immediatamente uno dei seguenti numeri **1515 COMANDO CORPO FORESTALE, 115 VIGILI DEL FUOCO, 0832/967917 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.**

RENDE NOTO

Che durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio è tassativamente vietato

1. accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
2. far brillare mine o usare esplosivi;
3. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
4. usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;
5. tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private incontrollate;
6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
8. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
9. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo pastorali;
10. abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241 del 07/08/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia in alternativa, nel termine di gg. 120 dalla pubblicazione e/o notifica potrà essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza: al Comando di Polizia Locale, alla Stazione di Carabinieri di Veglie, al Corpo Forestale dello Stato Sezione di competenza, al Comando dei V.V.F. di Lecce, al distaccamento dei V.V.F. di Veglie, alla Prefettura Ufficio territoriale di Governo di Lecce, alla Regione Puglia-Presidenza-Settore Protezione Civile, alla Provincia di Lecce, al Servizio Foreste Regionale, Regione Puglia Sala operativa regionale-Bari, all'Associazione Volontari Servegliie di Veglie, all'Associazione Aquile del Mare di Veglie, all'Associazione Madre Fenice di Veglie.

La presente ordinanza ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del predetto D.P.G.R. del 26 marzo 2013, n. 195 sarà affissa all'Albo Pretorio informatico per gg. 60, la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Veglie all'indirizzo www.comune.veglie.le.it, divulgata mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici dell'intero territorio comunale.

Dalla Sede Comunale, 23.05.2013

Il Responsabile di Settore

Ing. Mauro MANCA



IL SINDACO

(ALESSANDRO APRILE)